



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
dell'Associazione LA QUINTA CORDA – MARIANO DE SIMONE APS

Roma 22 febbraio 2022

A seguito di regolare avviso di convocazione a cura della Presidente Beatrice De Simone alle ore 21 del 22/02/2022 presso la sede di Roma, Via Scarpanto 49/a si è svolta l'Assemblea dell'Associazione.

Ordine del giorno: approvazione dello Statuto modificato, il cui testo viene allegato al presente verbale con il quale costituisce atto unico.

Sono presenti la Presidente Beatrice De Simone con il Consiglio Direttivo al completo, ed i soci fondatori Ines Aloisio e PierPaolo Guardigli (quest'ultimo in collegamento zoom che ratificherà con firma originale alla prima occasione utile).

La Presidente, rilevata la regolarità della seduta, chiede ad Alessandro Garramone di coadiuvarla quale segretario verbalizzante della riunione.

Con riferimento all'Assemblea svoltasi lo scorso 2 febbraio, che aveva già in via preliminare autorizzato i lavori di revisione dello Statuto, a suo tempo redatto dal Commercialista insieme con l'Atto Costitutivo (dicembre 2019), la Presidente conferma che il Consiglio Direttivo ha votato la bozza definitiva del nuovo Statuto, la stessa che nei giorni scorsi è stata anticipata all'esame di tutti e di cui ora si vota l'approvazione definitiva. L'obiettivo è di rendere al più presto l'Associazione operativa e formalmente idonea ad iniziare tutte le sue attività, tra cui campagna di adesione soci e prime programmazione di eventi, attività che come noto a tutti non si sono mai avviate a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

La socia Ines Aloisio, che ha approfondito i riferimenti normativi ed effettuato le verifiche del testo di Statuto esistente, illustra nel dettaglio gli interventi di revisione effettuati, che sono risultati molto più estesi di quanto erano sembrati inizialmente. In particolare lo Statuto era carente di molti requisiti essenziali per il corretto funzionamento dell'Associazione, e conteneva molti errori e regole non conformi al Codice del Terzo Settore. Tali mancanze avrebbero sicuramente inficiato la possibilità di iscrizione al RUNTS, con conseguenti problemi burocratici, ritardi nel poter risultare conformi e incertezze sul poter beneficiare delle diverse agevolazioni fiscali riservate alle APS.

Come già in precedenza tra tutti condiviso si rimarca che iniziando le attività di iscrizione di nuovi soci e apertura alle attività associative è ancora di più indispensabile essere dotati di un insieme di regole corrette e funzionali alla buona gestione dell'Associazione.

Si ricorda infine che dopo l'approvazione la Presidente provvederà ad effettuare la registrazione del nuovo Statuto all'Agenzia delle Entrate e che, a seguire, si attiveranno gli adempimenti previsti per attivare la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore.

L'Assemblea alle ore 21e45 approva all'unanimità il nuovo testo di Statuto che verrà stampato in due copie e firmato in ogni pagina da tutti i componenti il Consiglio Direttivo.
La Presidente alle ore 22,00 dichiara chiusa l'Assemblea.

Segretario verbalizzante: Alessandro Garramone

La Presidente: Beatrice De Simone

La Vice Presidente: Eleonora De Simone

I consiglieri:
Andrea Verde

Vincenzo Appolloni


I soci Fondatori:

Ines Aloisio

Pier Paolo Guardigli

Alessandro Garramone
Beatrice De Simone
Eleonora De Simone

Andrea Verde
Vincenzo Appolloni



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA SETTEBAGNI

1472
3
24 FEB. 2022

REGISTRATO CON EURO 20000
DIRETTORE



STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale

'LA QUINTA CORDA -MARIANO DE SIMONE APS'

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "LA QUINTA CORDA - MARIANO DE SIMONE", da ora in avanti denominata " Associazione", con sede legale nel Comune di Roma, Via Scarpanto 49/A 00139.

L'Associazione ha durata illimitata.

L' Associazione, configurata giuridicamente come associazione non riconosciuta, è costituita e organizzata nella forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell' art.35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modifiche, e assumerà qualifica e denominazione completa di Associazione "La Quinta Corda – Mariano De Simone APS- ETS" allorquando sarà completato con esito positivo l'iter previsto dal Codice del Terzo Settore per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS – art.45 e seguenti del Codice del Terzo Settore). Da quel momento l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS-ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L' Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ART.2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ispirandosi ai principi di democrazia, giustizia, pace e non violenza richiamati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività aventi interesse generale, secondo quanto previsto dall'art.5 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche, ovvero a) attività culturali di interesse sociale con finalità educative; b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati che aderendo agli scopi istituzionali dell'Associazione intendano collaborare al loro raggiungimento. Più in particolare l'Associazione persegue le seguenti finalità: 1) associazionismo e promozione della cultura musicale, popolare, folkloristica, corale e sociale 2) proseguire e diffondere il lavoro di studio e di ricerca musicale svolto da Mariano De Simone nell'ambito più specifico della cultura di tradizione orale nordamericana, con anche la predisposizione di un archivio per la riorganizzazione e fruizione di tutto il suo materiale bibliografico, discografico e musicale; 3) attività di divulgazione e interscambio della produzione musicale, incentivando attività di scambio e partecipazione 4) realizzazione di ogni tipo di iniziative indirizzate alla diffusione e pratica della musica a qualsiasi età. Pertanto l'Associazione svolgerà attività musicali e teatrali che si sostanziano in organizzazione di eventi artistici, mostre, concerti, corsi e laboratori per promuovere musica e danze, svolgimento di attività editoriali diverse, il tutto a carattere laico. L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con quelle suindicate purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, e in conformità al disposto legislativo.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
Eleanora De Simone
M. M. V. M.
V. De Bell.
De Simone

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione secondo versamento dei corrispettivi se specificatamente stabiliti per la partecipazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvazione dei programmi di attività.

Gli associati hanno il *dovere* di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, adottando comportamenti conformi allo spirito e alle finalità associative;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *decesso, recesso, esclusione*, o per scioglimento dell'Associazione.

Recesso volontario: L'associato in qualsiasi momento può esercitare il suo diritto di recesso dall'Associazione. Il recesso volontario ha effetto immediato dal momento in cui tale decisione viene comunicata a mezzo email o altra forma scritta all'Organo di amministrazione.

Decadenza per morosità: L'associato può perdere la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Tale tipo di decadimento da qualifica di socio ha effetto immediato e senza ulteriore avviso sin dal giorno successivo al termine ultimo in quanto il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti i soci entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Il socio decaduto potrà presentare una nuova domanda di ammissione.

Esclusione: L'esclusione è stabilita dal Consiglio Direttivo con delibera motivata nei casi in cui l'associato contravvenga gravemente agli obblighi e alle norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o adotti comportamenti contrari al raggiungimento delle finalità associative e ai principi cui si ispira l'Associazione. Il provvedimento, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data della delibera di esclusione del socio, dovrà essere comunicato a mezzo email o altra forma scritta all'interessato il quale potrà, a sua volta entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, appellarsi all'Assemblea dei soci mediante specifica istanza da inoltrarsi in forma scritta al Presidente dell'Associazione o al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione. L'Assemblea dei soci dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'istanza e all'Appellante dovrà essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ai fini del ricorso il socio interessato dal provvedimento di esclusione resterà sospeso e potrà partecipare ad eventuali diverse riunioni assembleari senza diritto di voto.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto alla restituzione delle quote associative versate, né alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono *organi* dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci,
- 2) Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)
- 3) Il Presidente (eletto tra i membri eletti del Consiglio Direttivo)
- 4) l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore
- 5) l'Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.

Eleanora De Simone
 Anna Vinti
 Rosa Jolly
 Francesco Formanico
 Egidio Giuseppe Alessandrino



ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli iscritti, che vi possono partecipare. Possono esercitare diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci e che sono in regola con il versamento della quota associativa annuale, se prevista. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, o che non sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale, possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, né di elettorato passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. Nel caso di soci minorenni l'elettorato è da intendersi solo attivo. Il loro voto, sino al compimento del 18° anno di età, è esercitato - senza necessità di delega - dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, se diversi dai genitori, ovvero gli stessi che hanno in precedenza curato e firmato la domanda di ammissione a socio fornendo anche i propri dati identificativi e il proprio documento di identità e codice fiscale. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti all'Assemblea. In ogni caso si procede sempre mediante voto a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi riguardanti le persone.

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante e si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario o bilancio di esercizio, e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità. L'Assemblea può inoltre essere convocata su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata e avviene mediante comunicazione scritta contenente indicazione del luogo, la data e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno, e deve essere pubblicata sul sito web dell'Associazione e inviata via email a tutti i soci con congruo anticipo e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione. La riunione di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro socio indicato in sede di riunione assembleare.

L'Assemblea può riunirsi oltre sia in presenza fisica sia mediante videoconferenza sia in modalità mista, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Per meglio garantire la certezza di voto i soci che partecipano in videoconferenza potranno votare per il tramite di delega scritta preventivamente rilasciata ad altro socio che si trovi presente fisicamente alla riunione assembleare. Se svolta anche in videoconferenza l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove deve anche trovarsi il Segretario verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento l'Assemblea verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da chi ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo
- nomina e revoca i componenti degli eventuali Organo di controllo e Organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui ai rispettivi art.30 e art.31 del Codice del Terzo Settore;
- approva il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio elaborato dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti interni, i programmi e le direttive generali dell'Associazione elaborati dal Consiglio Direttivo;
- ratifica l'entità della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo;
- delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

Eleanora De Jure
Anna Vuk
Vincenzo
Alessandra Formosa
Zahade Suvane



- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione e viene eletto dall'Assemblea dei soci, fatta eccezione per il primo mandato per il quale i suoi membri sono stati nominati nell'Atto Costitutivo. Il Consiglio Direttivo eletto dura in carica 3 (tre) anni ed è formato da un numero di componenti compreso tra 7 (sette) e 3 (tre), rieleggibili per 10 mandati. Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea o i progetti da sottoporre ad approvazione;
- predisporre il Rendiconto economico finanziario o il Bilancio dell'Associazione, o l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- promuovere iniziative volte al conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- decidere sulle domande di ammissione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale e determinarne l'ammontare;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, collaboratori e consulenti esterni;
- decidere i limiti massimi e le condizioni di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata dai volontari, di cui all'art.17 del presente Statuto;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza al Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- eleggere tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare tra i propri componenti il Tesoriere e il Segretario.

Il Tesoriere è responsabile della tesoreria, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dei libri contabili e redige la bozza di Rendiconto o Bilancio Preventivo e Consuntivo dell'Associazione sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Il suo mandato è legato a quello del Consiglio Direttivo e pertanto decade allo scadere del mandato del Consiglio

*Eleonora De Finanzi
Alessandro Finanzi
Zetade Finanzi*



Direttivo o in caso di suo scioglimento. Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali e/o comunque eseguire operazioni inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari, e nelle modalità definite dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il suo mandato è legato a quello del Consiglio Direttivo e pertanto decade allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo o in caso di suo scioglimento.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi o progetti specifici.

La carica di consigliere si perde: a) per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; b) per revoca, per gravi motivi, da parte dell'Assemblea; c) per sopraggiunte cause di incompatibilità; d) per perdita della qualità di associato. In caso vengano a mancare uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Se questa fosse esaurita o inesistente indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica all'atto della loro elezione. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esse vengono convocate dal Presidente per iscritto a mezzo email inoltrata a tutti i consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della riunione stessa, o tramite telefono in casi di particolari urgenze, con l'indicazione di luogo, giorno e ora della riunione, e degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il mancato rispetto delle regole di convocazione inficia la delibera consiliare, tuttavia in caso di riunione totalitaria la delibera è valida anche se la convocazione è stata irregolare o mancante. I consiglieri devono partecipare personalmente alle riunioni e non possono farsi rappresentare da nessuno degli altri consiglieri (non sono ammesse deleghe).

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Le votazioni sono palesi tranne che nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo vanno verbalizzate, di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. I Consiglieri che per diverse sedute consecutive non partecipano potranno essere resi dimissionari dal mandato su decisione circostanziata dello stesso Consiglio Direttivo che poi sottoporrà la decisione a ratifica dell'Assemblea.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione per procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri il Presidente e i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando costituito, indicando per ciascuno i dati anagrafici e a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione. Il Presidente è eletto *all'interno del consiglio direttivo* tra i propri componenti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa l'incarico per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca proposta per gravi motivi dalla maggioranza dei Consiglieri, che a loro volta devono poi sottoporre la decisione all'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo che poi nominerà al suo interno il nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive discusse, riferendo in merito all'attività compiuta. In particolare compete al Presidente firmare gli atti e i documenti; redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione; vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione; determinare criteri organizzativi che garantiscano l'efficienza, l'efficacia, la funzionalità e la puntuale individuazione delle opportunità e le esigenze dell'associazione e dei soci; predisporre con i Consiglieri l'emanazione di regolamenti interni dell'Associazione.

Eleanora De Simone
R. Ad. An. V. V.
Alessandro Jannone
Zotardi Suave

In caso di particolari necessità il Presidente adotta provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo per fondati motivi non ratifichi tali provvedimenti degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In caso di assenza o impedimento il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua funzione. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art.30 comma 2 del Dlgs n.117/2017. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra persone estranee all'Associazione. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Un Revisore legale dei conti dovrà essere istituito nei casi di superamento dei limiti di cui all'art.31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, e qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, e ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di ogni altra norma legislativa competente in materia.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e quindi ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla predisposizione del bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'art.13 comma 1 del Codice del Terzo Settore, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e poi *depositato* presso la sede dell'Associazione per la durata prevista dal Codice Civile, salvo diverse disposizioni di legge. Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Libri sociali e registri)

L'associazione deve tenere a cura del Consiglio Direttivo i seguenti libri:

- il libro dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;



Eleonora De Simone
Vincenzo
Alessandro
Zetina

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato;
- il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che per loro libera scelta svolgono per il tramite dell'Associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari che svolgeranno la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in apposito registro, a cura del Consiglio Direttivo. Se l'Associazione si avvarrà di volontari non occasionali provvederà ad assicurarli contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché responsabilità civile verso terzi. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art.17 comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori dipendenti impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 (cinquanta) per cento del numero dei volontari o al 5 (cinque) per cento del numero degli associati.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 comma 1 del Dlgs n.117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe, o a fini di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea e secondo quanto previsto dall'art.9 del suddetto Decreto Legislativo.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Letto, approvato e sottoscritto

Beatrice De Simone

Beatrice De Simone

Eleonora De Simone

Eleonora De Simone

Alessandro Garramone

Alessandro Garramone

Andrea Verde

Andrea Verde

Vincenzo Appolloni

Vincenzo Appolloni

Roma, 23 febbraio 2022

